

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 del 14 Gennaio 2016

**OGGETTO: Gestione anagrafica dei cittadini "senza fissa dimora". Istituzione di una via territorialmente non esistente.**

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di Gennaio alle ore 19 e minuti 30, nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Presidente	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Vice Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Presente
PUTZOLU AUGUSTO	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. ssa Emanuela Stavole

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

**LA GIUNTA COMUNALE**

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che

- in ogni Comune, ai sensi dell'art. 1 della Legge 24/12/1954, n.1228 "*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*", deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente ove registrare le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;

- in base a quanto stabilito dall'art. 43 del codice civile e dall'art. 1 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 la residenza ed iscrizione anagrafica coincidono con il luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;

### Considerato che:

- alcune categorie di cittadini non hanno un legame preferenziale con alcun luogo determinato nel quale riconoscersi in maniera abituale (stabile), persone senza fissa dimora che, per loro natura, difettano dell'elemento tipico dell'accertamento della residenza e dell'abitudine della presenza (art. 43, comma 2, del codice civile);

- ai fini dei diritti ed obblighi anagrafici per chi si trova in queste condizioni (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, barboni, senza tetto, altri) la residenza si considera fissata nel Comune dove ha stabilito il domicilio (art. 2, comma 3, della legge anagrafica), che per il codice civile è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43, comma 1);

- che, al fine di regolamentare in modo puntuale diritti ed obblighi anagrafici per chi si trova nella suddetta condizione di "senza fissa dimora", l'art. 2 comma 3 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1128, così come sostituito dall'art. 3 comma 39 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", stabilisce che le persone senza fissa dimora si considerano residenti nel comune dove hanno stabilito il proprio domicilio, ossia, ai sensi del codice civile, il luogo in cui esse hanno stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi;

### Visto che la stessa norma ha previsto altresì:

- l'obbligo per le persone senza fissa dimora, al momento della richiesta di iscrizione, di fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio e che in mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita;

- che per i nati all'estero si consideri comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo di residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopra indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'Interno;

-il non assoggettamento all'obbligo di iscrizione anagrafica del personale diplomatico e consolare straniero nonché del personale straniero da esso dipendente;

- l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora che i comuni sono tenuti ad alimentare attraverso il sistema telematico di interscambio anagrafico denominato INA-SAIA (D.M. dell'Interno del 06/07/2010);

Preso atto del contenuto di "Avvertenze, note illustrative e norme AIRE, Metodi e Norme, serie B - n.29-edizione 1992" edite dall'ISTAT, dove viene definita la persona senza fissa dimora "*persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, etc...), per le quali, quindi si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune, peraltro, l'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel Comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere la certificazione anagrafica*";

Visto il punto 7 delle succitate "Avvertenze" nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare in analogia a quanto viene effettuato durante il censimento della popolazione, per i censiti senza tetto, una via comunale convenzionale ove poter iscrivere e certificare i senza fissa dimora che abbiano eletto domicilio nel comune;

#### **Ritenuto**

- di provvedere in conformità alle suddette disposizioni impartite dall'ISTAT, organo di vigilanza ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; ed alle modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;

- che, per quanto sopra, ai fini dell'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, in analogia a quanto avviene per le indagini censuarie che prevedono la costituzione di una sezione speciale non territoriale, occorre procedere all'istituzione di una via " territorialmente non esistente";

Riconosciuta la obbligatorietà della iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ce ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;

Dato atto che finora nell'anagrafe di questo comune non risultano finora iscritti persone senza fissa dimora;

Valutata l'opportunità di intitolare tale via fittizia anticipatamente all'effettivo verificarsi di tali iscrizioni anagrafiche;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni tutte sopra riportate, di individuare una via territorialmente non esistente da far ricadere esattamente nel territorio comunale, da denominare con il toponimo di "**VIA DEL CAMPO**" con numero progressivo dispari e da far valere per la registrazione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora;

#### **Visti**

- la legge anagrafica 24 dicembre 1954 n. 1228 e successive modificazioni;
- il regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223;
- la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

Con VOTO UNANIME legalmente reso e verificato nei modi di legge

### **DELIBERA**

- 1) Di prendere atto che la persona che non ha dimora abituale nel Comune - senza fissa dimora - per avere l'iscrizione anagrafica deve eleggere un "domicilio reale" mediante istanza/dichiarazione

scritta, indirizzata all'Ufficiale di Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva esistenza del domicilio;

2) Di determinare che nella fattispecie di cui al punto 1) la certificazione anagrafica relativa deve riportare l'indicazione - via e numero civico - del domicilio reale dichiarato;

3) Di prendere atto, altresì, che la persona senza fissa dimora, "impossibilitata" ad eleggere un "domicilio reale", dovrà essere iscritta nella via convenzionale se qui nata, altrimenti verrà segnalata, per competenza, al Comune di nascita;

4) Di provvedere all'istituzione di un'area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente denominata con il seguente toponimo: **"VIA DEL CAMPO"**;

5) Di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senza tetto sia i senza fissa dimora che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultino nati nel comune, secondo quanto previsto dalla legge n. 1228/1954, previo accertamento da parte degli organi preposti circa l'effettivo domicilio del richiedente

6) Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione, per quanto di competenza, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro;

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione resa ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO

*Augusto Putzolu*

IL PRESIDENTE

*Omar Aly Kamel Hassan*



IL SEGRETARIO COMUNALE

*Dr. ssa Emanuela Stavole*

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno 21.01.2016 al giorno 05.02.2016, prot. n. 90 e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODOLO, li 21.01.2016

Il Segretario Comunale

*Dr. ssa Emanuela Stavole*

